

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E L' "ISTITUTO SANTA MARTA" DI GENOVA PER LA FRUIZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SANTA MARTA"

L'Università degli Studi di Genova, di seguito denominata "Università", avente codice fiscale 00754150100, con sede in Genova - Via Balbi n. 5, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore *pro-tempore* Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26/09/1950

E

La struttura privata "ISTITUTO SANTA MARTA", di seguito denominata "struttura educativa", avente codice fiscale 02510770585 con sede in GENOVA – Salita a Porta San Bernardino, n° 8, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Carla Maria ROGGERO, nata a Carbonara Scrivia (AL) il 17/10/1947 per la fruizione della scuola dell'infanzia paritaria "SANTA MARTA" – Salita a porta San Bernardino, 8 GENOVA

(di seguito congiuntamente "le Parti")

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Genova, su proposta degli Organi di Parità dell'Ateneo (CPO – CUG), ha adottato un Piano di Azioni Positive che prevede di addivenire alla stipula di convenzioni con scuole d'infanzia paritarie, al fine di promuovere la conciliazione famiglia – lavoro o studio, così da favorire il benessere e la produttività;

- che l'Università ha verificato l'interesse del proprio personale nonché di studenti/esse ad avvalersi dei servizi offerti dalle scuole d'infanzia;

- che la scuola dell'infanzia "SANTA MARTA" è paritaria,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale degli accordi che seguono.

ART. 2 – FINALITÀ' E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente convenzione è finalizzata ad agevolare la fruizione della scuola d'infanzia paritaria, denominata "SANTA MARTA", da parte di figli/e, di età compresa tra **2 e 6 anni**, che abbiano almeno un genitore avente un rapporto di lavoro a qualunque titolo con l'Università oppure che risulti iscritto in qualità di studente a un corso di studio o scuola di dottorato/specializzazione presso l'Università.

ART. 3 – MODALITÀ'

Per accedere alle prestazioni il personale e gli/le studenti/esse di cui all'art. 2 devono presentarsi alla scuola dell'infanzia convenzionata, previo appuntamento, muniti di documentazione attestante il rapporto con l'Università e di un documento di riconoscimento personale.

La struttura educativa si impegna a eseguire i servizi con la massima professionalità e manleva l'Università per ogni eventuale danno o richiesta di risarcimento che dovesse derivare dall'esecuzione del servizio.

La struttura educativa si impegna ad assicurare il diritto dei/delle bambini/e, ammessi/e alla scuola dell'infanzia convenzionata, a completare l'iter formativo fino alla conclusione dell'anno educativo nel corso nel/del quale raggiungano i sei di età.

ART. 4 – OGGETTO

Per il periodo di validità della convenzione previsto all'art. 6, la struttura educativa si impegna ad:

- *applicare uno sconto del 6 % sulla quota di frequenza mensile alla scuola dell'infanzia*

In caso di rinuncia, cessazione o decadenza dalla frequenza alla scuola dell'infanzia degli/delle utenti di cui all'art.2, la struttura educativa farà prioritario riferimento alle domande di iscrizione eventualmente presentate e rimaste inevase nell'ambito della presente convenzione.

Il genitore si impegna a comunicare tempestivamente alla scuola la cessazione del suo rapporto di lavoro a qualunque titolo con l'Università o della sua condizione di studente. In tal caso, la struttura educativa potrà decidere se mantenere comunque al genitore le agevolazioni in oggetto oppure applicare le tariffe di norma previste. L'Università declina ogni responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione alla scuola da parte del genitore del venir meno del requisito prescritto per usufruire delle agevolazioni.

ART. 5 – ONERI FINANZIARI

Non è dovuto da parte dell'Università alcun contributo finanziario e la medesima non è altresì responsabile del mancato pagamento di quote da parte di utenti cui si applica la presente convenzione, né potrà essere chiamata in causa a tale riguardo.

ART. 6 – EFFICACIA E DURATA

La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti e si protrae per due anni. Le Parti potranno successivamente rinnovarla mediante formali provvedimenti.

ART. 7 – RECESSO O SCIoglIMENTO

Ciascuna Parte può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa disdetta inviata con lettera raccomandata all'altra Parte con almeno due mesi di preavviso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle prestazioni già eseguite in forza della convenzione. In caso di recesso o scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione della convenzione.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La struttura educativa dichiara di assumere la qualifica di Titolare del trattamento e si impegna a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

ART. 9 – NORME DI SALUTE E SICUREZZA

I servizi prestati saranno eseguiti in osservanza di tutte le norme di salute e sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge. Pertanto, la struttura educativa assumerà a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dall'inosservanza delle leggi e disposizioni in materia.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per quanto non esplicitamente disciplinato nella convenzione valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente atto, non risolvibile in via bonaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione viene redatta in due originali in carta libera ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "b" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

Le spese di eventuale registrazione in caso d'uso sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 14/10/2019

La struttura educativa "ISTITUTO SANTA MARTA"

La rappresentante legale

Carla Maria ROGGERO

FIRMA AUTOGRAFA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Rettore

Prof. Paolo Comanducci

FIRMA AUTOGRAFA
